



MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - IPERAMMORTAMENTO

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301, supplemento ordinario n. 42 del 30 dicembre 2025 la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", cosiddetta Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento, all'art. 1 commi da 427 a 436 ripropone la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali destinata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cosiddetto Iper-ammortamento.

1

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione punta a stimolare gli investimenti aziendali, premiando soprattutto quelli orientati all'efficienza energetica, alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica, consentendo di aumentare il costo di acquisizione degli stessi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione. In particolare, sono state previste tre fasce di maggiorazione:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni esclusi interessi.

La maggiorazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

AMBITO SOGGETTIVO

L'iper-ammortamento 2026 si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica o dimensioni, che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano.

Sono escluse le imprese prive di continuità aziendale, ovvero alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Restano inoltre esclusi i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs n. 231/2001, normativa che disciplina la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. Ne consegue che non possono accedere all'iper-ammortamento le società che, a seguito di accertamento di reati commessi a loro vantaggio e nel loro interesse, abbiano ad esempio subito dal giudice penale la condanna alla sanzione dell'interdizione all'esercizio dell'attività, ovvero del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure, ancora, del divieto di pubblicizzare i propri beni.

Ai fini dell'accesso all'iper-ammortamento, è, inoltre, richiesto il rispetto, da parte dell'impresa, delle normative sulla sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.

L'agevolazione non è riconosciuta inoltre a:

- lavoratori autonomi;



- contribuenti forfetari, in quanto il reddito viene determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, senza considerare i costi sostenuti;
- imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, per le quali è previsto uno specifico credito d'imposta illustrato separatamente.

BENI AGEVOLABILI

I beni strumentali oggetto dell'agevolazione sono suddivisi in due categorie, così come individuate dal comma 429. I beni devono essere prodotti in Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, elencati nelle Tabelle IV e V della Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (4.0)

L'elenco dei beni agevolabili coincide solo parzialmente con quello previsto dalle Tabelle A e B della Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), relative al precedente iper ammortamento e ai crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0". Nei beni materiali indicati dalla Legge di Bilancio (allegato IV), rientrano i macchinari, gli utensili e i robot industriali controllati da computer, interconnessi ai sistemi aziendali, gestibili da remoto ed ovviamente conformi ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. Sono esclusi i PC, notebook e tablet, stampanti e scanner, apparati di rete domestici o da ufficio e sistemi di archiviazione non integrati con i processi industriali.

I beni immateriali agevolabili indicati nell'allegato V, comprendono invece software e sistemi digitali che aiutano l'azienda a progettare i propri prodotti, organizzare la produzione e prendere decisioni più rapide e sicure. Sono inclusi i programmi per disegnare e simulare in 3D, i sistemi che monitorano macchine e impianti, fino alle soluzioni che automatizzano i processi o collegano sensori e macchinari in rete. Rientrano anche strumenti di intelligenza artificiale, realtà aumentata, digital twin e piattaforme che migliorano la qualità, la logistica, l'efficienza energetica e la sicurezza informatica. In sintesi, tutte tecnologie digitali avanzate che rendono una realtà economica più moderna, connessa, sostenibile e intelligente.

Beni strumentali materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021.

In particolare, per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia solare, sono ammissibili esclusivamente impianti con moduli fotovoltaici prodotti nell'UE che rispettino i seguenti requisiti di efficienza:

- moduli fotovoltaici prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli con celle fotovoltaiche con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem di silicio, con efficienza di cella almeno pari al 24%.

Sono inclusi anche gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. È invece escluso il cumulo con gli investimenti agevolati ai sensi del comma 446 della legge 207/2024, cioè il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni materiali 4.0 (Transizione 4.0)



sostenuti nel 2025, ovvero da sostenersi entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia risultato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

CESSIONE DEL BENE OGGETTO DI INCENTIVO O TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Di seguito si propone un esempio pratico di risparmio fiscale con l'iper ammortamento 2026.

Costo di acquisto del bene	€ 100.000	Valore iscritto a bilancio
Aliquota ammortamento	10%	Ipotizzato su 10 anni
Ammortamento civilistico	€ 10.000	Costo conto economico annuale
Maggiorazione iperammortamento	180%	Prevista dalla legge di bilancio 2026
Valore della maggiorazione	€ 180.000	$€ 100.000 \times 180\%$
Variazione in diminuzione	€ 18.000	$€ 180.000 \times 10\%$ (quota deducibile solo fiscalmente)
Totale deducibile (civilistico + extra)	€ 28.000	$€ 10.000 + € 18.000$
Risparmio Ires annuo (24%)	€ 4.320	Calcolato sulla variazione in diminuzione (24% di € 18.000)
Risparmio fiscale totale	€ 43.200	Risparmio totale alla fine del periodo di ammortamento

Si ricorda che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.